



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	MERONE	Presidente	R.G.N. 16719/10
Dott. Domenico	CHINDEMI	Consigliere	Cron. 21396
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Rep.
Dott. Liana Mariateresa	ZOSO	Consigliere	Ud. 10/09/15
Dott. Marina	MELONI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VG , elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiani 75 Edificio 11/A, presso l'avv. Anna D'Alise, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Castello, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

Contro

Equitalia Polis S.p.A. (già GL S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via de' Cesari 34, presso l'avv. Giuseppe Valentino, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Maurizio Molfini e Tiziana Rodà giusta delega in cale al controricorso;

- *controricorrente* -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 82/52/09 dell'8 aprile 2009, depositata il 6 maggio 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 10 settembre 2015 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria per crediti derivanti da mancato versamento di IVA e ritenute alla fonte, eseguita dal concessionaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ.

Oggetto:
IVA. Mancato versamento. Iscrizione ipotecaria. Beni immobili costituiti in fondo patrimoniale.

2691
2015

B



La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria perché eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale affermava che «i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del sig. V rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l'esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale».

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il concessionario con controricorso.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dal concessionario controricorrente. Invero il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. è nel caso di specie di un anno e quarantasei giorni, in quanto l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata (Cass. S.U. n. 19667 del 2014), rispetto alla quale possa applicarsi la deroga alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale prevista per i procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

I due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, con il primo essendo censurata la sentenza impugnata per l'errata applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 170 cod. proc. civ. e con il secondo, lamentando che il giudice di merito è comunque incorso in un vizio di motivazione per aver omesso di esaminare e valutare l'inerenza immediata e diretta del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia e per non aver considerato la rilevanza della *scientia creditoris* del tutto pretermessa.

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, «in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento



della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Cass. n. 3738 del 2015). Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce, senza alcun'altra spiegazione, nella apodittica affermazione che «i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del sig. V »: un ragionamento insufficiente a sorreggere a legittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patrimoniale.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2015.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botta

Il Presidente

Dott. Antonio Merone

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il **21 OTT 2015**



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA